



CAMERA DI COMMERCIO
BARI



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

OGGETTO: ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI SCIoglimento SENZA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI NON OPERATIVE AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

AREA ANAGRAFE ECONOMICA

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;

Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;

Richiamate le Deliberazioni di Giunta n.103 del 06.10.2023 con la quale è stata approvata la macrostruttura organizzativa dell'Ente e la n. 131 del 25.10.2023 in virtù della quale la Giunta ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese di Bari a decorrere dal 1 novembre 2023;

Vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;

Considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;



Vista, altresì, la Legge 2 novembre 2000, n. 340 recante *“Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi”*;

Tenuto conto, di quanto prescritto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. intitolata *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* recante i principi generali che regolano l’attività amministrativa;

Premesso che il secondo comma dell’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, ha disposto che *“Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata”*;

Visti, in particolare, i commi 3 e 4 del citato art. 40, che ne disciplinano il procedimento amministrativo di accertamento, all’esito del quale, il Conservatore iscrive lo scioglimento d’ufficio della società nel Registro delle Imprese senza messa in liquidazione;

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 40 D.L. n. 76/2020, il Conservatore comunica agli amministratori delle società interessate l’iscrizione della disposizione di scioglimento d’ufficio, senza specificarne le modalità di notifica;

Tenuto conto che, a decorrere dalla comunicazione dell’iscrizione, deve essere assegnato agli amministratori delle società interessate un termine di sessanta giorni per: 1) formulare motivata istanza di prosecuzione dell’attività; 2) presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;

Visto il comma 6 del già richiamato art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;



Considerato che il domicilio digitale (casella p.e.c.) iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nella banca dati “ini-pec”, diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Finanziaria;

Visto che, per quanto attiene la posizione delle 24 società di capitali coinvolte è stata verificata la sussistenza delle condizioni richiamate dal comma 2 del citato articolo 40;

Considerato che lo scioglimento previsto dalle suindicate disposizioni si traduce in un'iscrizione, determinandone la conseguente annotazione nel Registro delle imprese;

Rilevato che tra i compiti affidati al Conservatore del Registro delle Imprese rientra quello di adottare il provvedimento de quo;

Visto il parere favorevole espresso dal Dr. Antonio Bruno, Responsabile della “Segreteria del Conservatore” Titolare di Incarico EQ, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali eseguiti;

Ritenuto necessario procedere

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, che qui devono intendersi integralmente richiamate:

- 1) l'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione delle società indicate nell'elenco allegato al presente provvedimento, per aver rilevato in capo alle medesime la sussistenza delle condizioni richiamate dal comma 2 dell'articolo 40 del D.L. n. 76/2020 e s.m.i.;**
- 2) l'iscrizione d'Ufficio, per i motivi sopra esposti, della causa di scioglimento, senza messa in liquidazione, nella certificazione delle n. 24 società di capitali riportate nel suddetto allegato A);**
- 3) di procedere alla notifica del provvedimento nei confronti di quelle imprese che siano in possesso di un proprio “domicilio digitale”, valido ed attivo, utilizzando la casella di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese;**



- 4) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, la comunicazione del provvedimento agli amministratori delle società coinvolte, completo dell'elenco delle imprese interessate (Allegato A), avvenga tramite la sua pubblicazione all'Albo Camerale "on line" della Camera di Commercio IAA di Bari per 60 (sessanta) giorni consecutivi nel rispetto della Disposizione n. 1/R.I. adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bari in data 21.03.2021;
- 5) che, previa revoca dell'intervenuto scioglimento, non si provveda alla conseguente cancellazione della società nel Registro delle Imprese, qualora nel suddetto arco temporale, l'organo amministrativo provveda alla presentazione degli atti non iscritti e/o depositati, contestualmente ad una motivata istanza di prosecuzione dell'attività d'impresa;
- 6) di pubblicare la presente determinazione, unitamente all'elenco delle società interessate e alla relativa comunicazione di avvio del procedimento, nell'apposita sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio di Bari denominata "Procedure d'Ufficio".

Dispone che le annotazioni conseguenti all'adozione del presente provvedimento nel Registro delle Imprese siano effettuata a cura del Servizio preposto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l'imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro quindici (15) giorni dalla comunicazione dello stesso ai sensi dell'art. 2189 del Codice Civile e dell'articolo 40, comma 7, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
(Michele LAGIOIA)

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n.ro 82/2005